

Ultimo aggiornamento del 30/06/2021

INDICE

INDICE	2
Requisiti generali	3
Anticipazione per acquisto della prima casa	4
Documenti da presentare	4
Anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia della prima casa di abitazione	5
Documenti da presentare	5
Anticipazione per spese sanitarie	6
Documenti da presentare	6
Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente (immotivata).....	7
Documenti da presentare	7
Percentuale erogabile	7
PER TUTTE LE ANTICIPAZIONI	8
Tempi di erogazione	8
Richieste di anticipazione in presenza di cessione del quinto.....	8
Reiterabilità delle richieste	8
Reintegro delle Anticipazioni	8
Spese.....	9

Requisiti generali

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 05 Dicembre 2005, n° 252, art. 11, comma 7 gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- c. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Per il calcolo degli otto anni di iscrizione, si tiene in considerazione la “data di iscrizione”. Per il conteggio degli otto anni valgono anche gli anni maturati in altre forme pensionistiche complementari.

Anticipazione per acquisto della prima casa

Può essere richiesta entro i 18 mesi:

- dalla data di perfezionamento dell'acquisto dell'immobile documentato con atto notarile
- dall'assegnazione, limitatamente agli acquisti in cooperativa
- dall'atto di vendita preliminare.

Documenti da presentare

Copia dell'atto notarile di acquisto, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.

E' possibile produrre anche copia del contratto preliminare, riservandosi di allegare successivamente il contratto notarile definitivo. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, allegare certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

Anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia della prima casa di abitazione

L'anticipazione per **RISTRUTTURAZIONE** di cui alle lettere a), b), c), e d) del c.1 dell'art.3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380), può essere richiesta al momento dell'inizio dei lavori e in ogni caso, l'ultima fattura o il preventivo deve rientrare nei 3 mesi antecedenti la richiesta.

Documenti da presentare

copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali). Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, allegare certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela.

Copia delle fatture/bonifici attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative).

In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione.

Anticipazione per spese sanitarie

Può essere erogata solo se le terapie e gli interventi straordinari sono certificati dalla struttura pubblica competente (ASL) o dal medico di base come derivanti da gravissime situazioni.

Documenti da presentare

Copia della dichiarazione del medico curante o della ASL (struttura pubblica competente) attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie oltre alla copia delle fatture attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di operatori specializzati (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative)

Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente (immotivata)

L'anticipazione può essere concessa liberamente senza l'attestazione della motivazione nei limiti del 30% e decorsi 8 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Documenti da presentare

E' sufficiente presentare il modulo di richiesta con la fotocopia della carta di identità e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Percentuale erogabile

Nel caso di anticipazione immotivata, l'importo massimo erogabile è pari al 30% della posizione accumulata. Tale richiesta potrà nuovamente essere erogata purché il nuovo importo erogato non risulti superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo (secondo gli Orientamenti COVIP del 10 febbraio 2011).

PER TUTTE LE ANTICIPAZIONI

La documentazione dovrà essere inviata in fotocopia per quel che concerne atti notarili, concessioni edilizie, piantine e altro, mentre il modulo di richiesta di anticipazione dovrà essere inviato in originale.

Tempi di erogazione

Il termine massimo entro cui il Fondo dà seguito alle richieste di prestazione è di sei mesi – secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento – fatta eccezione per l'anticipazione per spese sanitarie il cui termine massimo è di tre mesi.

Tuttavia, nel presupposto che la documentazione trasmessa sia completa, le tempistiche medie di erogazione delle prestazioni sono inferiori ai sei mesi.

Richieste di anticipazione in presenza di cessione del quinto.

Per tutte le richieste di anticipazioni di aderenti con in atto una cessione del quinto è necessario avere la liberatoria della Finanziaria.

Se la Finanziaria non autorizza l'anticipazione, FIPACI non può erogare l'importo richiesto.

Solo nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, vengono erogati all'aderente i 4/5 dell'importo richiesto. Per il restante 1/5 occorre ottenere liberatoria da parte dell'istituto di credito.

Reiterabilità delle richieste

In base alla normativa in vigore le richieste di anticipazione sono reiterabili, sempre nel rispetto dei limiti di legge, scontando quindi gli importi di precedenti anticipazioni.

Reintegro delle Anticipazioni

L'aderente ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di € 5.164,57.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1 gennaio 2007, l'aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, in proporzione all'importo reintegrato.

Spese

Sulle anticipazioni erogate non si prevede alcun caricamento per spese di gestione.